



Convegni

6

Il nuovo Codice Civile Cinese del 28 maggio 2020

*Oltre le sfide della globalizzazione
in una prospettiva
storico-comparatistica*

a cura di Oliviero Diliberto e Gianluca Scarchillo



University Press



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

Collana Convegni 77

Il nuovo Codice Civile Cinese del 28 maggio 2020

*Oltre le sfide della globalizzazione
in una prospettiva storico-comparatistica*

a cura di Oliviero Diliberto e Gianluca Scarchillo



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2025

Il volume è stato finanziato dal Progetto di ricerca di Ateneo
“Il Nuovo Codice Civile Cinese del 28 maggio 2020. Oltre le Sfide
della Globalizzazione tra Diritto Romano e Comparazione” (RM120172B9472EE2 -
Responsabile Scientifico Prof. Gianluca Scarchillo) del Dipartimento di Scienze
Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza Università di Roma.

Copyright © 2025

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

Registry of Communication Workers registration n. 11420

ISBN 978-88-9377-392-8

DOI 10.13133/9788893773928

Pubblicato nel mese di agosto 2025 | *Published in August 2025*



Opera diffusa in modalità *open access* e distribuita con licenza
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere
derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0)

Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Impaginazione a cura di | *Layout by:* Antonio Maria Quondamstefano

In copertina | *Cover image:* L'immagine di copertina (generata con AI) raffigura il ponte di seta rossa cucito, mediante le tradizionali Kuài Zi (筷子), dalla sinergia dei giureconsulti italiano e cinese. La metafora vuol mettere in risalto quanto il nuovo Codice Civile Cinese del 2020 abbia contribuito ad accorciare comparatisticamente la distanza tra l'Europa e l'Asia.

Indice

Prefazione	11
<i>I Curatori</i>	
Saluti istituzionali del Preside della Facoltà di Giurisprudenza	15
Saluti istituzionali della Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche	19
Introduzione	21
<i>Gianluca Scarchillo</i>	
SEZIONE PRIMA	
1. Alcune riflessioni circa il diritto cinese degli investimenti esteri dalla globalizzazione all'era post globale	29
<i>Renzo Cavalieri</i>	
1.1. Genesi e sviluppo del diritto cinese degli investimenti esteri	29
1.2. Verso una nuova legalità	33
1.3. Il diritto cinese degli investimenti esteri di fronte al mutamento del quadro geopolitico	37
2. Chinese civil code and its contribution to the international unification of private law	
<i>Shuai Guo</i>	
2.1. Introduction	45
2.2. The history of formulating the Chinese Civil Code	47
2.3. The new Chinese Civil Code <i>vis-à-vis</i> UNIDROIT Instruments	53
2.3.1. Commercial contracts	53
2.3.2. Security interests	58

2.3.3. Factoring	61
2.3.4. Digital assets	64
2.4. Concluding remarks: Chinese contribution to the international unification of private law	66
3. Dalle fondamenta antiche alle realtà moderne: affrontare le sfide globali con il nuovo codice civile cinese e il diritto romano come guide <i>Meiling Huang</i>	73
3.1. Introduzione	73
3.2. Trattati di fondo dei diritti neoromani	74
3.3. Caratteristiche del Codice Civile cinese in una prospettiva di diritto comparato	77
3.4. Conclusione	80
4. The external and internal system of chinese civil code <i>Shen Weixing, Huiwen Jiang</i>	
4.1. The composition of external system of Chinese Civil Code and Its Logic	83
4.1.1. From Vertical Dimension: the history of Chinese Civil Code	83
4.1.2. From Horizontal Dimension: Comparison Between Seven-Books Structure and Five-Books Structure	85
4.1.3. The Contents of Each Book in Chinese Civil Code	86
4.1.4. The logic behind the Seven-Books Structure in Chinese Civil Code	89
4.2. The Emerge of Internal System and Its Embodiment in Chinese Civil Code	91
4.2.1. What's the Internal System and How It Matters in Code	91
4.2.2. The Principle of Private Autonomy, Its Embodiment and Its Limitation	92
4.2.3. Other Principles Stipulated in Chinese Civil Code	95
4.3. How Chinese Civil Code Is Related to Other Civil Law and Its Development from Different Aspects	96
4.3.1. The Development of the Market Economy and Globalization of Chinese Civil Code	96
4.3.2. The Advancement of Technology and Its Reflection in Chinese Civil Code	98

4.3.3. The Restatement and Realization of Humanism Spirits by Chinese Civil Code	99
5. Note conclusive sulla codificazione del diritto civile in Cina <i>Diego Corapi</i>	103
SEZIONE SECONDA	
6. Lo solidarietà familiare nel diritto successorio cinese <i>Bruno Concas</i>	
6.1. La solidarietà al centro del sistema. Le peculiarità del diritto successorio cinese	117
6.2. Successione legittima	120
6.3. Esclusione dalla successione, modifica dell'ordine dei successibili e successione necessaria	122
6.4. La sussidiarietà	123
6.5. Solidarietà e rapporti di fatto	124
6.6. Solidarietà reciproca e certezza del diritto	125
7. L'eredità del <i>positum aut suspensum</i> e dell' <i>effusum vel deictum</i> nel codice civile della Repubblica Popolare Cinese <i>Benedetto Monteleone</i>	
7.1. Premessa	131
7.2. Gli articoli 1253 e 1254 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese: uno sguardo alle fattispecie	134
7.3. Continuità e discontinuità con le fattispecie <i>di actio</i> <i>de positis aut suspensis</i> e <i>action de deiectionis vel effusis</i>	137
7.4. Verso l'unificazione dei due istituti: dalle <i>Institutiones</i> imperiali alle codificazioni europee	143
7.5. Le tappe verso gli artt. 1253 e 1254 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese	149
7.6. Conclusioni	152
8. Il diritto dei contratti tra globalizzazione e nuovo codice civile cinese <i>Giulio Montesano</i>	
8.1. Introduzione	161
8.2. Il nuovo contratto cinese come esempio contemporaneo di normazione globalizzata	162
8.3. Conclusioni	171

9. Il nuovo codice civile cinese e la risoluzione anticipata del contratto. Riflessioni e prospettive comparatistiche <i>Antonio Maria Quondamstefano</i>	
9.1. Introduzione	173
9.2. <i>Hochster v. De la Tour</i>	175
9.3. La Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili, strumenti di <i>soft law</i> e BGB	177
9.4. Gli articoli 563 e 578 del codice civile cinese	182
9.5. Conclusioni	184
10. Il valore “collettivo” dell’ambiente. Responsabilità e armonia tra massa e individuo <i>Alessandro Schioppa</i>	
10.1. Introduzione	189
10.2. Le vie dell’armonia	190
10.2.1. Le tradizioni “lontane”	192
10.3. Armonia e ambiente in Cina	194
10.3.1. Il contributo della codificazione nella tutela dell’ambiente	195
10.4. Armonia e ambiente in Occidente	199
10.5. Contaminazione tra sistemi: la <i>Class Action</i> in Cina	201
10.6. Considerazioni conclusive	202
11. La consuetudine nel diritto cinese. Alcune riflessioni <i>Enrico Toti</i>	
11.1. Introduzione	207
11.2. La consuetudine. Dalla Cina imperiale al Codice civile cinese	208
11.3. L’art. 10 del Codice civile cinese	211
11.4. La dicotomia diritto consuetudinario e consuetudine <i>de facto</i>	216
11.5. La Corte Suprema del Popolo	218
11.6. Conclusioni	219
12. Note sulla responsabilità civile dell’appaltatore del progetto di costruzione nel Codice Civile Cinese <i>Yuzhi Xu</i>	
12.1. Premessa. Sistema di responsabilità civile dell’appaltatore di costruzione di beni immobili nell’ordinamento cinese	223

12.2. Modello unitario di rimedi per l'inadempimento che incorpora la garanzia per i vizi <i>ex art. 801 c.c.c.</i>	225
12.3. Natura giuridica della responsabilità <i>ex art. 802 c.c.c.</i>	227
12.3.1. Tesi della natura aquiliana	228
12.3.2. Tesi della natura contrattuale	231
12.3.3. Tesi della limitazione temporale della responsabilità	235
12.4. Presupposti della responsabilità <i>ex art. 802 c.c.c.</i>	235
12.5. Considerazioni conclusive	237
Conclusioni... prospettive	243
<i>Gianluca Scarchillo</i>	
Indice degli Autori	245

7. L'eredità del *positum aut suspensum* e dell'*effusum vel deiectum* nel codice civile della Repubblica Popolare Cinese

Benedetto Monteleone

SOMMARIO: 7.1. Premessa – 7.2. Gli articoli 1253 e 1254 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese: uno sguardo alle fattispecie – 7.3. Continuità e discontinuità con le fattispecie di *actio de positis aut suspensis* e *actio de deiectionis vel effusis* – 7.4. Verso l'unificazione dei due istituti: dalle *Institutiones* imperiali alle codificazioni europee – 7.5. Le tappe verso gli artt. 1253 e 1254 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese – 7.6. Conclusioni

7.1. Premessa

Il percorso compiuto dalla tradizione romanistica nella formazione del recente Codice della RPC è stato già ampiamente analizzato¹⁹⁸ ed è argomento complesso che abbraccia un periodo storico di oltre un secolo. Vi sono stati, inoltre, studi recenti sull'influenza romanistica nei singoli articoli del Codice civile cinese, compiuti da esperti del settore.

In questo senso Xu Guodong¹⁹⁹, che ha analizzato la parte generale del Codice, ha identificato 6 articoli che sono derivati direttamente dal Diritto romano: la definizione di oggetto del Diritto civile (art. 2), il principio di buona fede (art. 7), tutela del concepito (art. 16), giustizia sostanziale (art. 151), forza maggiore (art. 180) e prescrizione delle azioni (art. 188).

¹⁹⁸ Si cfr. SCHIPANI 2009, pp. 527 ss.; SCHIPANI 2016, pp. 7 ss.; DILIBERTO 2012, pp. 53 ss.; DILIBERTO 2023, pp. 1 ss.; HUANG MEILING 2013, pp. 585 ss.; COLANGELO 2015, pp. 175 ss.; XUE JUN 2016, pp. 73 ss.; TIMOTEO 2016, pp. 35 ss.; COLANGELO 2017, pp. 40 ss.; DURSÌ 2019, pp. 139 ss.; ANGELOSANTO 2019, pp. 495 ss.; CARDILLI 2019, pp. 25 ss.; DURSÌ 2021, pp. 177 ss.; DURSÌ 2022, pp. 673 ss.; PORCELLI 2020, pp. 265 ss.; TOTI 2020, pp. 13 ss.; MONTELEONE 2022, pp. 274 ss.; CARDILLI 2022, pp. 14 ss.; CONSIGLIO 2022, pp. 770 ss.; TIMOTEO 2022, pp. 653 ss.

¹⁹⁹ Vd. XU GUODONG 2016, pp. 47 ss.

Un recentissimo lavoro di Huang Meiling²⁰⁰ ha messo in luce che, a seguito di una prima indagine conoscitiva condotta dalla studiosa, con la collaborazione di Domenico Dursi, sotto la guida di Oliviero Diliberto, ben 35 articoli del libro I, 48 del libro II e 68 del libro III derivino chiaramente dal Diritto romano.

Sulla scia di questo filone di studi ho spinto la mia curiosità verso il settimo ed ultimo libro del Codice “Della responsabilità da fatto illecito”²⁰¹ e nello specifico su due articoli, il 1253 e il 1254, inseriti nel titolo X “Della responsabilità per danni cagionati da edifici e oggetti”, nei quali si può leggere una derivazione di due fattispecie *quae quasi ex delicto tenentur*.

Nel Codice civile cinese non vi è una trattazione sull’obbligazione in generale²⁰², ma nel libro terzo è presente la disamina sui contratti e nel settimo quella sugli illeciti, eppure all’interno del libro sui contratti, l’ultima parte, la terza, è dedicata ai quasi contratti²⁰³. I titoli XXVIII e XXIX del libro tre, infatti, sono dedicati alla gestione di affari altrui e all’arricchimento senza causa, che fondano le proprie radici nella *negotiorum gestio* e nell’*indebiti solutio*, obbligazioni che Gaio, nelle *res cottidianae*, aveva inserito nelle *variae causarum figurae*.

Proprio di tale categoria, in un ragionamento più generale sull’obbligazione nel Codice civile cinese, si è occupato di recente Porcelli²⁰⁴. A tal proposito, lo studioso ha ravvisato come, in tale codificazione, non sia presente la categoria dei quasi-delitti, come già si era visto con la Legge sugli illeciti civili del 2009. A seguito di rimaneggiamenti, però, sono state inserite delle fattispecie che riprendono alcune *actiones* riportate nel titolo 4, 5 *Institutiones* imperiali “*De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur*” che, com’è noto²⁰⁵,

²⁰⁰ Vd. HUANG MEILING 2023a, pp. 233 ss. Tra questi la studiosa ha messo in luce, in particolare, la *laesio aenormis* all’art. 151 e il patto marciano all’art. 438.

²⁰¹ Per la resa in italiano di articoli e rubriche in questo lavoro si utilizzerà sempre la traduzione di HUANG MEILING 2023b.

²⁰² Cfr. CARDILLI 2019, p. 28.

²⁰³ Cfr. sul punto FEI ANLING, PORCELLI 2021, pp. 421 ss.

²⁰⁴ Vd. PORCELLI 2022, pp. 695 ss.

²⁰⁵ Cfr. *ex variis*; PALAZZO 1919, pp. 5 ss.; STOJČEVIĆ 1957, pp. 57 ss.; STEIN 1958, pp. 563 ss.; GORDON 1967, pp. 303 ss.; WOŁODKIEWICZ 1970, pp. 195 ss.; HOCHSTEIN 1971, pp. 14 ss.; GALLO 1973, pp. 171 ss.; CANNATA 1987, pp. 33 ss.; GIMÉNEZ-CANDELA 1990,

seguono a loro volta lo schema presente in Gai. 3 *aur.* D. 44, 7, 5. Tra di esse vi sono – secondo il suo parere – le norme contenute nel titolo III del libro VII “Delle disposizioni speciali sulla responsabilità” a proposito della responsabilità per i danni cagionati dai dipendenti (art. 1191 ss.) e, solo in senso lato, la responsabilità per danni da edifici e da cose inserite nel titolo X.

Ciò sembra una risposta ad un'esigenza di non tralasciare le figure *quasi ex delicto*, che era stata già percepita durante la grande stagione delle codificazioni del XIX secolo. Il *Chapitre II*, del *Titre IV*, del *Livre III* del *Code Napoléon*, infatti, è rubricato “*Des Délits et des quasi-délits*”, così come il Capo II, del Titolo VII, del libro III del Codice albertino del 1837 e la Sezione III, del Titolo IV, del Libro III del Codice del Regno d'Italia del 1865 sono titolati “*Dei Delitti e dei quasi-delitti*”, sebbene però in tutti e tre vi è una trattazione unitaria senza distinzione, fra le due figure di illecito privato²⁰⁶.

È solo la spinta del BGB, ripresa anche dal Codice civile italiano del 1942, che ha consentito il superamento formale della distinzione, sebbene anche alcuni esponenti della scuola Pandettista, come Arndts²⁰⁷, avevano osservato come vi fossero alcuni casi in cui un'obbligazione sorgeva senza un vero e proprio delitto, ovvero senza un delitto da parte dell'obbligato (come nel caso dei *quasi delicta*).

Tuttavia, non ostante la scelta di non inserire una specifica sezione sui quasi-delitti all'interno del Codice, nelle due norme menzionate risulta chiara l'eco dell'antico *ius* già dai *verba* utilizzati. La disciplina, però, ha una propria specificità, come approfondiremo innanzi.

Ci concentreremo, pertanto, sulle disposizioni degli artt. 1253 e 1254 CCC e successivamente indagheremo sull'influenza dei due illeciti romanistici *quae quasi ex maleficio tenentur: positum aut suspensum e deiectum vel effusum* nell'elaborazione delle discipline in esame.

Lo scopo di tale studio sarà quello di mostrare come, non ostante nel Codice civile della RPC non sia presente la categoria dei quasi-delitti, vi è comunque una maggior attinenza all'antico *ius*, per quanto

pp. 61 ss.; ROBINSON 1998, pp. 245 ss.; FÖLDI 2001, pp. 411 ss.; MATTIOLI 2010, pp. 11 ss.; KREMER 2016, pp. 123 ss.

²⁰⁶ Cfr. CANNATA 1987, p. 34.

²⁰⁷ Vd. ARNDTS 1861, p. 239, e *ivi* nt. b, §. 242.

concerne tali fattispecie, rispetto a quanto previsto nelle codificazioni europee.

7.2. Gli articoli 1253 e 1254 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese: uno sguardo alle fattispecie

Procediamo, dunque, con l'analisi delle norme in questione:

art. 1253 Responsabilità per i danni cagionati nel caso in cui un edificio, una struttura o altro tipo di costruzione o da qualsiasi oggetto posato o sospeso su di essi rovini o cada.

Se un edificio, una struttura o altro tipo di costruzione o qualsiasi oggetto posato o sospeso su di esso rovini o cada cagionando danni ad altri, il proprietario, il gestore o l'utente sono tenuti a rispondere del fatto illecito, salvo che provino di non essere in dolo o in colpa. Il proprietario, il gestore o l'utente, dopo aver corrisposto il risarcimento, hanno diritto di rivalersi nei confronti degli altri responsabili.

art. 1254 Responsabilità per danni causati da oggetti lanciati o caduti dall'alto.

1. È vietato lanciare oggetti dall'interno di un edificio. Se un oggetto lanciato dall'interno di un edificio o caduto da esso cagiona danni ad altri, il danneggiante è tenuto a rispondere del fatto illecito in conformità della legge. Se sia difficile identificare lo specifico danneggiante attraverso un'indagine, qualsiasi utente che potrebbe aver cagionato il danno deve risarcirlo²⁰⁸, salvo che possa provare di non essere il responsabile. L'utente dell'edificio che ha corrisposto un risarcimento ha diritto di rivalersi nei confronti del danneggiante.

2. Il gestore di un edificio quale l'impresa di servizi di gestione condominiale della proprietà deve adottare le misure di sicurezza

²⁰⁸ Bisogna intendere in questo senso un indennizzo e non un risarcimento, perché i lessici utilizzati nella versione cinese sono 补偿 [Bǔ cháng], che appunto significa "compensazione, ristoro, indennizzo". Tali caratteri sono i medesimi dell'art. 87 Legge del 2009 sugli illeciti, che analizzeremo in seguito, cfr. LI JUN 2014, nt. 64. Sono grato all'amica dott.ssa You Yuze, per il fondamentale aiuto nell'individuazione e traduzione dei caratteri cinesi originali. Sono altresì grato all'amico dott. Liu Yucheng nella ricerca delle fonti bibliografiche cinesi su tali temi.

necessarie per prevenire il verificarsi di un evento dannoso specificato nel comma precedente. Se non siano state adottate misure di sicurezza necessarie, si risponde del fatto illecito per non aver adempiuto l'obbligo di adottare misure di sicurezza in conformità con la legge.

3. Se si verifichi un evento dannoso come specificato nel primo comma del presente articolo, le autorità competenti, come il dipartimento di pubblica sicurezza, conducono tempestivamente indagini in conformità con la legge e identificano le persone responsabili.

Innanzitutto, bisogna chiarire i termini utilizzati nei testi originali delle due disposizioni in questione. Nell'articolo 1253 sono riportati i caratteri 搁置物 [gē zhì wù] e 悬挂物 [xuán guà wù], letteralmente "oggetto posato" e "oggetto sospeso" che sono la corrispondente versione cinese di *positum* e *suspensum*, mentre all'articolo 1254 si rinvencono le espressioni 抛掷物品 [pāo zhì wù pǐn] e 坠落的物品 [zhuì luò de wù pǐn], letteralmente "lanciare l'oggetto" e "oggetto caduto giù", che sembrerebbero esprimere i concetti di *deiectum* e *effusum*. A Roma queste due figure erano presenti come azioni nel medesimo titolo dell'Editto del pretore, attraverso due clausole consequenziali. Tuttavia, le casistiche di *deiectum* e *effusum*, come vedremo, erano preordinate rispetto a quelle di *positum* e *suspensum*.

Concentrandoci solo sulle vicende degli oggetti e non degli edifici, la prima disposizione sanziona l'evento della caduta o della rovina di una *res* "posata o sospesa" che abbia cagionato un danno. In questa evenienza, a seconda del caso, deve rispondere 1) il proprietario, 2) il gestore, ossia colui che ha l'obbligo di amministrare e mantenere l'edificio o la costruzione e le *res* posate o sospese su di esso²⁰⁹, ovvero 3) l'utente che "usa" l'edificio a causa di locazione, abitazione o altro diritto diverso dalla proprietà²¹⁰, salvo che provino di non essere in dolo o in colpa. In caso, poi, tra le figure menzionate vi siano più responsabili e soltanto una di esse abbia risarcito il danno, quest'ultima ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri.

Per quanto concerne l'art. 1254 CCC, se un oggetto viene lanciato o cada, procurando un danno, deve rispondere il danneggiante; dunque,

²⁰⁹ Cfr. LI JUN 2014, nt. 65.

²¹⁰ Cfr. *Ibid.*, nt. 66.

vi è una differenza nel soggetto tenuto. In caso di difficoltà nell'identificazione del materiale responsabile, vi è una solidarietà passiva di tutti gli utenti che potrebbero aver procurato il danno, salvo che provino di non essere responsabili.

Le norme in questione presentano molti punti interessanti da approfondire agli occhi di un romanista, ma è bene chiarire sin d'ora quale sia l'ambito applicativo delle due fattispecie. Se il *discrimen* è chiaro per quanto concerne l'oggetto lanciato, che rientra nel campo di applicazione dell'art. 1254 in virtù di una forza soggettiva nella caduta della *res*, più complicata è la determinazione del 坠落的物品 [zhùi luò de wù pǐn]. Non è immediatamente comprensibile, infatti, la differenza tra l'oggetto caduto giù che ricade sotto la disciplina dell'art. 1253 CCC e quello che, parimenti caduto giù, è disciplinato dall'art. 1254 CCC. Un oggetto, per definirsi "caduto", infatti, deve necessariamente essere stato in equilibrio per un periodo di tempo, altrimenti non si comprenderebbe la differenza tra "caduto" e "lanciato".

La distinzione tra le due discipline non è di poco conto, perché mentre per la fattispecie dell'art. 1253 CCC risponde oltre all'utente anche il proprietario e il gestore, nel caso rientrante nell'art. 1254 CCC legittimato passivamente è solo l'utente che avrebbe potuto cagionare il danno. In ragione di ciò, muta anche l'onere della prova per il convenuto: nel primo caso occorre dimostrare l'assenza di dolo o colpa (ricostruzione dell'elemento soggettivo). Nel secondo caso, invece, dal momento che, per la dinamica dell'evento, emerge una figura qualificabile come "danneggiante", la prova deve essere finalizzata alla ricostruzione oggettiva dell'evento, al fine di dimostrare l'estraneità del convenuto ai fatti. In questo secondo caso, dunque, è irrilevante un'indagine sull'elemento soggettivo, perché il convenuto può liberarsi soltanto grazie ad una prova decisiva, come la dimostrazione di essere in un luogo diverso al momento della caduta della *res*.

Un criterio distintivo condivisibile – a mio avviso – è stata fornito da Zhang Jing e Yuan Zhonghua nel commento degli articoli in questione²¹¹.

Gli studiosi hanno chiarito che fanno riferimento all'art. 1253 tutte le *res* fissate o collegate con l'edificio, come ad esempio condizionatori, lampade, ventilatori a soffitto o cartelloni pubblicitari. Non rientrano

²¹¹ Vd. il commentario a cura di XU DIYU, ZHANG JIAYONG 2022, pp. 1325 ss.

nella lettera di tale norma, invece, le cose che stazionano sull'edificio per cause naturali, come ad esempio ghiaccio che si è formato a causa del clima rigido, ovvero neve che si è depositata.

Alla disciplina dell'art. 1254, invece, fanno riferimento gli altri oggetti mobili, non fissati sull'immobile, che sono caduti o per dolo, o per negligenza, in quanto posizionati in bilico, ovvero colpiti per sbaglio.

Le due ipotesi, dunque, differenzerebbero sulla base della causa della caduta della *res*, naturalistica, nel primo caso, umana nel secondo.

Tale determinazione sembrerebbe confermata anche da una recente sentenza del Tribunale del Popolo del distretto di Doumen, città di Zhuhai²¹² n. 2785/2021, riguardante un danneggiamento di una vettura per alcuni calcinacci caduti dal ventunesimo piano di un edificio. Dal momento che tale distacco era avvenuto per l'apporto umano dei lavoratori di un'impresa di costruzione e l'impresa non aveva adottato le misure di sicurezza prevista dall'art. 1254 comma 2 CCC, quest'ultima è stata condannata al risarcimento sulla base di tale ultima norma.

7.3. Continuità e discontinuità con le fattispecie di *actio de positis aut suspensis* e *actio de deiectionis vel effusis*

Chiarita la disciplina delle norme codicistiche cinesi, occorre verificare quale sia stata l'influenza dell'antico *ius*, attraverso l'osservazione delle *actiones* di cui abbiamo accennato in premessa:

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 1, pr.: *Praetor ait de his, qui deiecerint vel effuderint: "Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectionis vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxae dedere."*

²¹² Sono venuto a conoscenza di tale statuizione grazie alla cronaca di FERRARI 2022, pp. 481 ss. nella quale si legge dell'intervento del dott. Martino Emanuele Cozzi che si è occupato di tale tematica. Ringrazio, poi, la dott.ssa Chen Jinxian per avermi coadiuvato nella traduzione.

Ulp. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5, 6: *Praetor ait: "Ne quis in suggrunda protectove supra eum locum, quo vulgo iter fiet inve quo consistetur, id positum habeat, cuius casus nocere cui possit. qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum iudicium dabo. si servus insciente domino fecisse dicetur, aut idem dari aut noxae dedi iubebo."*

Vengono riportati, in questa sede, i *verba* delle clausole edittali. La prima è quella che precedeva nella trattazione dell'editto²¹³, ossia il *deiectum vel effusum*, che recita in questo modo: "Da dove, in quel luogo per dove la gente passi o dove si trattenga, sarà stato lanciato di sotto o precipitato qualcosa, nei confronti di colui che ivi abiti darò un'azione per il doppio della quantità di danno (alle cose) che da ciò sia stato dato o fatto. Se per quel colpo si dica che perì un uomo libero, darò una azione per cinquanta aurei²¹⁴. Se viva, e si dica che gli è stato arrecato nocumento, darò una azione per tanto quanto il giudice riterrà equo che sia condannato il convenuto. Se si dica che lo fece un servo senza che il padrone lo sapesse, aggiungerò nella formula: o dare a nostra".

In tal caso veniva data un'azione contro l'*habitor*, che sulla base delle indicazioni di Gaio e Ulpiano²¹⁵ si può riferire a chiunque abiti in quel luogo, sia che fosse *dominus aedium*, ovvero *conductor*, ovvero ancora *qui gratis habitat*²¹⁶. Non facevano, però, parte di questa categoria gli *hospites*, perché non rientravano nella nozione di

²¹³ Si vd. ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5, 7: *Hoc edictum superioris portio est: consequens etenim fuit praetorem etiam in hunc casum prospicere, ut, si quid in his partibus aedium periculose positum esset, non noceret.* nel quale viene affermato che il *positum aut suspensum* era parte dell'editto precedente, ossia il *deiectum vel effusum*.

²¹⁴ Secondo LENEL 1927, § 61 (60), p. 173, e ivi nt. 11, la clausola originaria recitava *sestertium quinquaginta milium nummorum*, in base al precetto contenuto in Coll. 14, 3, 4.

²¹⁵ GAI. 3 *aur.* D. 44, 7, 5, 5: [...] *vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitat* [...] e ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 1, 9: *Habitare autem dicimus vel in suo vel in conducto vel gratuito. hospes plane non tenebitur, quia non ibi habitat, sed tantisper hospitatur, sed is tenetur, qui hospitium dederit: multum autem interest inter habitatorem et hospitem, quantum interest inter domicilium habentem et peregrinantem.*

²¹⁶ I giuristi romani si erano interrogati sul tema dell'*habitare gratis*, su cui vd. POMP. 29 *ad Sab.* D. 43, 26, 15, 1. Per il giurista tale situazione configurava una *causa donationis*. Sul punto cfr. ARCHI 1960, 90; ZANON 2022, 17; DURSI 2024.

“abitante”. Pertanto, era tenuto colui che aveva dato ospitalità, non chi l'aveva ricevuta.

In questo senso vi è un parallelismo con l'utente di cui tratta la disposizione dell'art. 1254 CCC, il quale però poteva liberarsi, qualora avesse dimostrato di non essere il responsabile. L'*actio in factum* pretoria, invece, prescindeva dalla responsabilità personale, in quanto si rispondeva anche (*rectius* principalmente) per fatto altrui²¹⁷. Nella norma cinese, infatti, in prima battuta risponde il danneggiante e, soltanto qualora l'indagine compiuta non avesse condotto a nessun risultato soddisfacente, avrebbero risposto gli utenti.

L'indagine che viene compiuta dalle autorità pubbliche, di cui si legge nel comma terzo dell'art. 1254 CCC, testimonia un interesse che potremmo definire come “superindividuale”.

All'epoca dei romani, invece, quell'attenzione oltre il risarcimento della lesione personale era testimoniata dalla natura penale di tale *actio* e di quella *de positis aut suspensis*. In tal senso deve esser letta anche la tipologia di *actio popularis* tanto del *positum aut suspensum*²¹⁸, quanto del *deiectum vel effusum* quando da ciò ne derivava l'uccisione di un uomo libero²¹⁹. In questi casi poteva agire qualunque cittadino che si fosse accorto del pericolo, ovvero che fosse stato testimone della morte dell'*homo liber*, per ottenere l'ammontare della *poena*.

Per quanto concerne la solidarietà passiva, essa è un elemento comune tra la disciplina dell'art. 1254 CCC e l'*actio de deiectionis vel effusionis*, così come si legge nell'*unicum* composto dai frammenti di Gaio, Paolo e Ulpiano²²⁰. Negli escerti digestuali si legge, infatti, che qualora più

²¹⁷ GAI. 3 *aur.* D. 44, 7, 5, 5: [...] *ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur ut servi aut liberi* [...].

²¹⁸ ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5, 13: *Ista autem actio popularis est et heredi similibusque competit, in heredes autem non competit, quia poenalis est.*

²¹⁹ ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5, 5: [...] *quae autem de eo competit, quod liber perisse dicetur, intra annum dumtaxat competit, neque in heredem datur neque heredi similibusque personis: nam est poenalis et popularis*: [...].

²²⁰ ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 1, 10: *Si plures in eodem cenaculo habitent, unde deiectum est, in quemvis haec actio dabitur*, GAI 6 *ad ed. prov.* D. 9, 3, 2: *cum sane impossibile est scire, quis deiecisset vel effudisset*, ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 3: *et quidem in solidum: sed si cum uno fuerit actum, ceteri liberabuntur* PAUL. 19 *ad ed.* D. 9, 3, 4: *perceptione, non litis contestatione, praestaturi partem damni societatis iudicio vel utili actione ei qui solvit*. ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5: *Si vero plures diviso inter se cenaculo habitent, actio in eum solum datur, qui*

soggetti abitino nello stesso alloggio di un piano superiore, sarebbe stata concessa l'azione contro uno qualsiasi di loro, in quanto era impossibile conoscere chi tra loro avesse gettato di sotto o fatto cadere qualcosa. Pertanto, in tal caso, vi sarebbe stata responsabilità solidale fra costoro e colui che aveva pagato aveva diritto alla restituzione *pro quota* o attraverso l'*actio societatis*, ovvero con un'*actio utilis*. In caso, invece, più persone abitavano nello stesso appartamento che, però, era stato diviso, l'azione sarebbe stata data solo contro colui che abitava da quella parte ove era stata lanciata o era caduta la *res*.

In questo senso, la norma cinese sembra recuperare la *ratio* di tale criterio, laddove nella disposizione è indicato che avrebbe risposto "qualsiasi utente che potrebbe aver cagionato il danno". Tale utente, poi, avrebbe avuto diritto di rivalsa nei confronti del danneggiante e ciò ricorda quanto contenuto nell'escerto di Ulp. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5, 4²²¹. Ivi è previsto che, in caso l'*habitor* fosse stato condannato con l'*actio legis Aquiliae* per ciò che un ospite o altro individuo aveva lanciato o fatto cadere, avrebbe potuto esercitare un'azione modellata sul fatto nei confronti del responsabile. Se poi avesse locato l'immobile, avrebbe potuto anche esperire l'*actio ex locato*.

Passando ora alla clausola del *positum aut suspensum*, leggiamo: "Che nessuno, sulla tettoia o sul cornicione, sopra quel luogo per dove la gente passi o si trattenga, *positum habeat* ciò, la cui caduta possa arrecare nocumento a qualcuno. Contro colui che abbia contravvenuto a ciò, per dieci solidi²²², darò un'*actio in factum*. Se si dica che lo ha fatto un servo non sapendolo il padrone, ordinerò questo: o che sia data la stessa somma o che sia dato a nostra".

Riguardo a *positum habere*, tale specificazione attiene alla persona che ha un rapporto di disponibilità e controllo materiale con la *res posita aut suspensa*, sebbene non qualificato giuridicamente come i nostri concetti di "proprietà", "possesso" o "detenzione". Per tale

inhabitabat eam partem, unde effusum est. Tuttavia, il discorso sui criteri di ripartizione fu oggetto di apposito dibattito giurisprudenziale, su cui cfr. VINCI 2023, pp. 23 ss.

²²¹ ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 5, 4: *Cum autem legis Aquiliae actione propter hoc quis condemnatus est, merito ei, qui ob hoc, quod hospes vel quis alius de cenaculo deiecit, in factum dandam esse Labeo dicit adversus deiectorem, quod verum est. plane si locaverat deiectori, etiam ex locato habebit actionem*.

²²² Secondo LENEL 1927, § 62, p. 174, e *ivi* nt. 8 la clausola originale avrebbe contenuto: *sestertiorum decem milium nummorum*.

ragione in tale locuzione sarebbe rientrato anche chi non aveva materialmente posato l'oggetto, ma avendone la titolarità, aveva acconsentito a che un terzo lo posasse²²³.

Sempre in riferimento all'identificazione soggettiva dell'obbligato, le parole *ne quis* indicano che, a differenza del *deiectum vel effusum*, vi è una legittimazione passiva anche per coloro che non rientravano nella qualifica di *habitor*, ma che avessero un rapporto di controllo con la *res posita*²²⁴. La legittimazione passiva, dunque, spettava anche al proprietario che non abitasse nel luogo in cui la *res* era stata *posita aut suspensa*.

In questo senso si può notare un parallelismo con l'art. 1253 CCC, laddove è previsto che a rispondere non sia solo l'utente, ma anche il proprietario e il gestore, persone cioè che non abitano quei luoghi abitualmente, ma che, anche in questo caso, abbiano (o debbano avere) un controllo sull'oggetto o sull'edificio. Si può dire che la disposizione codicistica espliciti, attraverso un elenco di qualifiche soggettive, la genericità dei lessemi "*positum habere*" contenuti nella clausola edittale.

Una discontinuità si ravvisa, invece, per quanto concerne i *verba* "*cuius casus nocere posset*"²²⁵, da cui si evince che non si viene sanzionati per tutto ciò che è posato, ma per tutto ciò che, una volta posato o sospeso, possa recare nocumento. Il pretore provvedeva, dunque, proprio ai fini della prevenzione di un danno. Non bisognava, dunque, attendere l'avvenimento dannoso, ma si sanzionava colui che avesse il controllo di ciò che fosse *positum* in modo pericoloso. Si pone, dunque, l'accento sul pericolo, non sul danno.

La previsione edittale, inoltre, non prevede la necessità dell'elemento psicologico dell'agente: indipendentemente dalle modalità con cui veniva sospesa, ovvero posata, si guardava

²²³ ULP. 23 ad ed. D. 9, 3, 5, 10: *Positum habere etiam is recte videtur, qui ipse quidem non posuit, verum ab alio positum patitur: quare si servus posuerit, dominus autem positum patiatur, non noxali iudicio dominus, sed suo nomine tenebitur.*

²²⁴ ULP. 23 ad ed. D. 9, 3, 5, 8: *Ait praetor: "ne quis in suggrunda protectove". haec verba "ne quis" ad omnes pertinent vel inquilinos vel dominos aedium, sive inhabitent sive non, habent tamen aliquid expositum his locis.*

²²⁵ ULP. 23 ad ed. D. 9, 3, 5, 11: *Praetor ait "cuius casus nocere posset". ex his verbis manifestatur non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum est, ut nocere possit, hoc solum prospicere praetorem, ne possit nocere: nec spectamus ut noceat, sed omnino si nocere possit, edicto locus sit. coercetur autem, qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat sive non nocuit.*

all'oggettiva possibilità della *res* di procurare un danno. Pertanto, se ne deduce che, se l'oggetto sospeso o posato non avesse potuto procurare danni con la caduta, il pretore non avrebbe concesso l'azione. Se, però, la *res* fosse stata posata o sospesa in modo che, con la caduta, avrebbe potuto procurare un danno, allora avrebbe comunque risposto *qui positum habet*.

Nell'art. 1253 CCC, invece, come già osservato, viene data la possibilità al proprietario, al gestore o all'utente di liberarsi, provando di non essere in colpa o in dolo. Sebbene la colpa o il dolo si riferiscano all'assenza di accorgimenti idonei ad evitare l'evento dannoso, la responsabilità viene posticipata e quantificata con il danno effettivamente procurato.

Per tali casistiche, invece, un illecito di pericolo è ravvisabile nella disposizione del secondo comma dell'art. 1254 CCC, in base alla quale il gestore di un edificio, come l'impresa di servizi di gestione condominiale della proprietà, viene punito per non aver adottato le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge. In questo caso, però, tale situazione è inquadrabile come un illecito di pericolo astratto, poiché il pericolo è l'elemento costitutivo dell'illecito (la non adozione delle misure di sicurezza), indipendentemente dalla valutazione in concreto del pericolo. La clausola edittale del *positum aut suspensum*, invece, come abbiamo osservato, presupponeva la valutazione da parte del *magistratus* di un pericolo concreto.

La disciplina di tali *actiones*, tuttavia, presenta una serie di questioni su cui non occorre soffermarsi in questa sede per non perdere le fila del discorso²²⁶. Ci basti aver mostrato come, con le dovute differenze, alcuni principi delle *actiones* dell'antico *ius* siano confluiti nelle due norme codicistiche presentate.

²²⁶ Cfr. in particolare sul tema, oltre alla bibliografia sui *quasi delicta* riportata *supra* nt. 8, FERRINI 1904, pp. 1334 ss.; PROVERA 1957, pp. 260 ss.; WATSON 1963, pp. 379 ss.; SERRAO 1963, pp. 19 ss.; WOŁODKIEWICZ 1968, pp. 365 ss.; GORDON 1983, pp. 45 ss.; LONGO 1983, pp. 399 ss.; LOZANO Y CORBI 1984; RODRÍGUEZ ENNES 1984, pp. 91 ss.; ZIMMERMANN 1992, pp. 301 ss.; SCHIPANI 1994, pp. 1103 ss.; ROSSI 1999, pp. 409 ss.; PALMIRSKI 2000, pp. 667 ss.; VAN HOEK 2000, pp. 454 ss.; ANKUM 2002, pp. 7 ss.; ANKUM 2003, pp. 16 ss.; FERCIA 2007, pp. 317 ss.; KUCUK 2008, pp. 99 ss.; LI JUN 2014; BARRÍA DÍAZ 2018, pp. 563 ss.; RODRÍGUEZ ENNES 2019; RODRÍGUEZ ENNES 2020; VINCI 2023, pp. 23 ss.; ZILIOOTTO 2024, pp. 813 ss.; MONTELEONE 2024, pp. 161 ss.

7.4. Verso l'unificazione dei due istituti: dalle *Institutiones* imperiali alle codificazioni europee

Occorre ora osservare rapidamente come la tendenza prevalente nella tradizione romanistica, che ha portato alla formazione dei codici civili europei, sia stata quella di racchiudere le due figure in una sola.

Tale attitudine ha trovato nella sistematica giustiniana un illustre precedente, perché le *Institutiones* imperiali trattano dei due istituti congiuntamente, come è visibile da:

I. 4, 5, 1: *Item is, ex cuius cenaculo vel proprio ipsius vel conducto vel in quo gratis habitabat deiectum effusumve aliquid est, ita ut alicui noceretur, quasi ex maleficio obligatus intellegitur: ideo autem non proprie ex maleficio obligatus intellegitur, quia plerumque ob alterius culpam tenetur aut servi aut liberi. cui similis est is, qui ea parte, qua vulgo iter fieri solet, id positum aut suspensum habet, quod potest, si ceciderit, alicui nocere: quo casu poena decem aureorum constituta est. de eo vero quod deiectum effusumve est dupli quanti damnum datum sit constituta est actio. ob hominem vero liberum occisum quinquaginta aureorum poena constituitur: si vero vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videtur, actio datur: iudex enim computare debet mercedes medicis praestitas ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt, praeterea operarum, quibus caruit aut cariturus est ob id quod inutilis factus est.*

Leggiamo che il proprietario di un'abitazione, ovvero colui che abita ivi sulla base di una *locatio conductio*, ovvero ancora colui che abita a titolo gratuito in quel luogo, è obbligato *quasi ex maleficio*, qualora sia stato gettato o sia stato fatto cadere qualcosa, in modo che sia stato procurato danno a qualcuno. Non propriamente si considera obbligato per un illecito, in quanto, di solito è tenuto per la colpa di un altro, o schiavo, o libero. A questi è simile colui che, dalla parte ove comunemente si suole passare, "abbia il controllo" di una *res* posata o sospesa che, cadendo, possa arrecar danno a qualcuno. Per tale casistica è prevista una pena di dieci aurei. Con riferimento, invece, a ciò che sia stato lanciato o fatto cadere, è data un'azione per il doppio del danno arrecato alle *res*. Per l'uccisione di un uomo libero, poi, è prevista una pena di cinquanta aurei. Se viceversa non muoia, ma abbia subito un danno, gli è data un'azione per quell'ammontare di

risarcimento che sembrerà equo al giudice: il giudice deve, infatti, computare gli onorari pagati ai medici e le altre spese sostenute per la cura, nonché tener conto del lavoro che gli è mancato o gli mancherà, in quanto è divenuto invalido.

Sebbene l'escerto riporti, nella prima parte il passo contenuto in Gai 3 *aur. D. 44, 7, 5, 5*, si può notare come vi siano delle aggiunte che conviene prendere in considerazione. In primo luogo, Gaio, nella sua trattazione delle obbligazioni afferenti alla categoria delle *variae causarum figurae*, elencava in successione le fattispecie. Per quanto concerne il *deiectum vel effusum* e il *positum aut suspensum* si era limitato a notare una somiglianza tra le posizioni dei due obbligati, mentre commentava le due *actiones* secondo l'ordine del titolo editale. I compilatori, invece, hanno aggiunto le pene per le due fattispecie, invertendo l'ordine: prima *positum aut suspensum* e poi *deiectum vel effusum* (con l'elenco di eventualità corrispondenti a quelle della clausola editale: danno reale, uccisione di un uomo libero, danno personale). Per quanto concerne, poi, il danneggiamento personale, utilizzando sovrapposizioni contemporanee, potremmo dire che i compilatori hanno esplicito, nella valutazione equitativa del *iudex*, le singole voci di "danno emergente" e "lucro cessante", sotto il particolare punto di osservazione del "danno alla salute", riprendendo quanto contenuto in Gai. 6 *ad ed. prov. D. 9, 3, 7*.

Tale scelta di trattazione potrebbe suggerire che il *positum aut suspensum* sia una forma gradata dell'*effusum vel deiectum*, ma che, tuttavia, l'illecito sia il medesimo, viste le modalità delle condotte e i beni giuridici tutelati.

Anche la disciplina che emerge tanto dal Digesto al titolo D. 9, 3, quanto dai Basilici al titolo B. 60, 4, tende ad unificare le due figure, tanto che, per entrambe la rubrica recita soltanto *De his qui effuderint vel deiecerint*²²⁷, sebbene in tali titoli siano riportati i passi di entrambe le fattispecie.

La *Magna Glossa* di Accursio, poi, accentua tale paradigma, sottolineando come *specialis in hoc titulo proponitur actio legis Aquiliae*, e

²²⁷ Περί τούτων ὅστις τίποτε ἐκχέει ἢ ῥίπτει nell'edizione di Scheltema dei Basilici, mentre in quella di Heimbach vi è una piccola differenza formale: Περί τούτων, ὅστις τίποτε εἰσχέει ἢ εἰσρίπτει, che però non modifica la sostanza della versione latina presente nella rubrica digestuale.

quindi l'*actio de deiectionis vel effusionis* sarebbe un accomodamento in *factum* della stessa, di cui quella *de positum aut suspensum* sarebbe una parte²²⁸. In questo senso, dunque, vi si potrebbe leggere un suggerimento a superare le due fattispecie, a favore di un'unica figura onnicomprensiva.

Si ravvisa, però, una separazione nella trattazione dei due istituti ancora in Heinecke²²⁹, il quale in *Elementa iuris civilis*, ai §§. MCXIV ss. tratta dell'*effusum vel deiectum* e ai §§. MCXVII ss. del *suspensum vel positum*. Tuttavia, il medesimo giurista nelle sue *Recitationes* chiarisce che ormai tali azioni mal si conciliavano con la società e il diritto di quel tempo²³⁰.

La stagione delle codificazioni europee ha dovuto, inoltre, fare i conti con quell'ambiguità nel differenziare i delitti dai quasi-delitti, che aveva portato Pothier a ravvisare dapprima tale differenza: «*On appelle délit le fait par lequel une personne par dol ou malignité, cause du dommage ou quelque tort à un autre. Le quasi-délit est le fait par lequel une personne sans malignité, mais par une imprudence qui n'est pas excusable, cause quelque tort à un autre.*»²³¹ e poi a trattare unitamente delle due fonti di illecito. Riguardo, poi, specificamente al tema del *positum aut suspensum*, si ravvisa come tanto la definizione di delitto, quanto quella di quasi delitto fornite dal giurista abbiano in nuce, come elemento, il danno procurato a qualcuno: viene, dunque, esclusa qualsiasi possibilità di illecito di pericolo.

Si aveva, dunque, difficoltà a giustificare una differenza di categorie che non trovava più ragione di esistere oramai, poiché era stato definitivamente stabilito un fondamento colposo in ipotesi che originariamente avremmo potuto definire di "responsabilità oggettiva"²³². Questa esigenza comportò una riduzione delle fattispecie

²²⁸ Cfr. SCHIPANI 1994, p. 1113.

²²⁹ Cfr. HEINECKE 1726, pp. 610 ss.

²³⁰ Cfr. HEINECKE 1824, lib. IV, tit. V, §. MCXXIV, p. 163.

²³¹ POTHIER 1761, pp. 129 ss.

²³² Già in epoca severiana si iniziò questo processo di trovare un fondamento colposo per le figure che Gaio riteneva dovessero considerarsi *quasi ex maleficio*. Per il *iudex qui litem suam facit*, sebbene riferito ad un caso particolare, Ulpiano ravvisa un atteggiamento doloso in ULP. 21 *ad ed.* D. 5, 1, 15, 1. Per quanto riguarda il *deiectum vel effusum*, si vd. ULP. 23 *ad ed.* D. 9, 3, 1, 4, ove il giurista a proposito del *deiectum vel effusum* asserisce vi sia *culpa* per l'*habitor*, così come, per la medesima fattispecie

tipiche di illecito ed un raggruppamento in ipotesi più generali ed astratte.

Nell'ALR prussiano del 1794 possiamo notare, però, sebbene in assenza di una categoria dei quasi-delitti, come sia sopravvissuto un retaggio del solo *deiectum vel effusum*, nella Parte I, titolo VI *Von den Pflichten und Rechten, die aus unerlaubten Handlungen entstehn*, ossia i diritti e doveri derivanti da atti illeciti. In particolar modo si osservi:

§. 66: *Wer wissentlich Miethsleute duldet, die mit Feuer und Licht, bey dem Auswerfen, oder Ausgießen, oder in Verschließung des Hauses, unvorsichtig und nachlässig zu verfahren gewohnt sind, der haftet für allen durch selbige auf dergleichen Art verursachten Schaden.*

Viene stabilito che chiunque tolleri consapevolmente inquilini, che abbiano l'abitudine di essere distratti o neglienti nell'uso dei fuochi e della luce, nel lanciare o versare qualcosa o nel chiudere la casa, sarà responsabile allo stesso modo di tutti i danni da loro causati.

Rispetto alla responsabilità univoca dell'*habitor*, così come prevista dall'*actio* dell'antico *ius*, nel caso *de quo*, si tratta di una responsabilità sussidiaria, come chiariscono i seguenti §§. 67 e 68, che coinvolge il padrone e il locatario.

Per quanto concerne un retaggio del *positum aut suspensum*, esso potrebbe forse ravvisarsi nella Parte II, Titolo XIX, Sezione XVII, rubricata *Von Beschädigungen mit gemeiner Gefahr* ossia sui danni con

anche PAUL. 19 *ad ed.* D. 9, 3, 6, 2 asserisce che *l'habitor suam suorumque culpam praestare debet*. Allo stesso modo, iniziali profili di responsabilità colposa iniziano a profilarsi in quel periodo, anche per quanto concerne l'*actio adversus nautas, caupones et stabularios*, ove GAI. 3 *aur.* D. 44, 7, 5, 6 tratta di *aliquatenus culpa*, non spingendosi a definirla colpa piena. Se leggiamo, però, ULP. 14 *ad ed.* D. 4, 9, 3, 1, il giurista severiano, sebbene asserisca che il convenuto, in quei casi, è obbligato anche se non ha colpa, ne esclude la responsabilità in caso di evento dannoso, occorso per fatalità. Successivamente, in ULP. 18 *ad ed.* D. 4, 9, 7, 4, il medesimo afferma, però, che l'*exercitor* risponde delle condotte dei suoi sottoposti, per propria colpa, lasciando uno spazio pressoché nullo ad ipotesi non colpose. Sul punto, relativamente all'*actio adversus nautas, caupones et stabularios*, cfr. FERCIA 2002, pp. 279 ss. Su tali aspetti si vedano, però, le conclusioni di MATTIOLI 2010, p. 308 ss. che, nel palesare come le figure dei quasi-delitti già dall'epoca severiana rientrassero in una responsabilità colposa, non ravvede uno iato tra la testimonianza delle *res cottidianae* e le opere dei giuristi del III secolo.

pericolo comune, non ostante le norme in essa contenute afferiscono più ad ipotesi dolose per reati come incendi o danneggiamenti.

Anche nell'ABGB austriaco del 1811 è assente qualsiasi riferimento al quasi delitto, ma all'interno della responsabilità per *fremde widerrechtliche Handlungen*, ossia responsabilità per danno di terzi, menzionata al §. 1313, possiamo leggere:

§. 1318: *Wird jemand durch das Herabfallen einer gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache, oder durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer Wohnung beschädigt; so haftet derjenige, aus dessen Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die Sache herab gefallen ist, für den Schaden.*

Si legge che, se qualcuno viene danneggiato dalla caduta di un oggetto sospeso o posizionato in modo pericoloso, o dal lancio o dal versamento di un oggetto fuori da un'abitazione, la persona dalla cui abitazione l'oggetto è stato lanciato o versato, o dalla cui abitazione l'oggetto è caduto, è responsabile del danno.

In questo senso la perifrasi *gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache* trova il suo fondamento storico nel *positum aut suspensum*, mentre *oder durch Herauswerfen oder Herausgießen effusum vel deiectum nel deiectum vel effusum*. La scelta di accorpare le due fattispecie in un'unica disciplina annulla le differenze tra le due casistiche ed individua come unico responsabile l'abitante.

La scelta dei giuristi francesi nel *Code Napoléon* del 1804²³³ fu, invece, diversa²³⁴ ed è rappresentata dal mantenimento formale dei quasi-delitti, ma soltanto nominalmente, poiché la trattazione procede in un binomio congiunto con i delitti. A proposito dell'eredità delle due fattispecie romanistiche, può considerarsi il seguente:

²³³ Sul ruolo della tradizione romanistica nel *Code civil des Français*, cfr. *ex variis* CHEVRAU 2022, pp. 82 ss.

²³⁴ Sebbene agli artt. 16 e 17 del *Projet Portalis* del 1799-1800 era prevista un'ipotesi di responsabilità solidale nel caso in cui in un appartamento abitassero più persone e da quel luogo fosse stato gettato qualcosa che aveva procurato un danno. Gli ospiti, tuttavia, non venivano considerati, a meno che non fosse provato che fossero stati loro a gettare l'oggetto. Tuttavia, anche in quel caso era tenuto solidalmente il danneggiante con l'abitante.

art. 1384: *On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde [...].*

Nell'affermare la responsabilità non solo per i propri atti, ma anche per quelli di persone sotto la propria direzione o cose in custodia, può ravvisarsi la generica previsione dei casi che un tempo rientravano nel *deiectum vel effusum, positum aut suspensum* (se consideriamo la relazione tra cose in custodia e *positum habere*), ma anche *actio adversus nautas, caupones et stabularios*.

Tuttavia, questa è una classificazione generica, che necessita di volta in volta di una forte componente ermeneutica per collocare le fattispecie concrete in tale responsabilità. Uno specifico riferimento ai danni procurati dalle cose cadute dagli edifici si rinviene soltanto per quanto concerne i danni causati dalla rovina delle costruzioni, come previsto all'art. 1386. Tuttavia, in quel caso, si risponde per quanto concerne il danno causato dalla caduta dell'edificio, non per quella avvenuta dall'edificio.

Una simile impostazione è stata seguita anche dal Codice albertino del 1837, che propone agli artt. 1502 e 1504 una traduzione italiana degli artt. 1384 e 1386 del *Code civil des Français*. Lo stesso discorso vale per gli artt. 1153 e 1155 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865.

Una scelta differente, invece, può essere apprezzata nel *Código civil* spagnolo del 1889, non ostante anch'esso abbia subito l'influenza del *Code Napoléon*. Innanzitutto, non vi è distinzione tra delitti e quasi-delitti, ma il Capitolo II, Titolo XVI, Libro IV è genericamente nominato *De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia*. Tuttavia, il primo comma dell'art. 1903 e l'art. 1907 del Codice spagnolo sono palesemente ripresi rispettivamente dal primo comma dell'art. 1384 e dall'art. 1386 del *Code civil des Français* riportato. Eppure, vi è un ulteriore articolo del *Código civil*, che recita:

art. 1910: *El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma.*

Nei vocaboli *arrojaren* e *cayeren* vi è un richiamo diretto al *deiectum* e all'*effusum*. I codificatori spagnoli, quindi, hanno ritenuto

insufficienti le norme contenute negli articoli 1384 e 1386 del *Code Napoléon*, andando ad integrare la disciplina con una norma che ricorda l'*actio* dell'antico *ius*²³⁵.

Il BGB tedesco del 1900, poi, dopo un dibattito²³⁶, ha superato la categoria dei quasi-delitti, con la previsione di una generale disciplina delle *unerlaubte Handlungen*. A proposito degli argomenti che stiamo osservando, possiamo trovare fondamento nel §. 836, ove vi è solo la responsabilità per il crollo o rovina dell'edificio.

Il Codice civile italiano del 1942 riprende tale categoria unitaria sotto la nozione di fatti illeciti e presenta anch'esso la sola previsione dei danni da rovina o crollo di edifici all'art. 2053 e la responsabilità per i danni da cose in custodia all'art. 2051.

7.5. Le tappe verso gli artt. 1253 e 1254 del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese

Abbiamo osservato come la tendenza prevalente nella tradizione romanistica, che ha portato alla formazione dei Codici civili europei, sia stata quella di racchiudere le due figure in una sola.

Per quanto riguarda l'esperienza cinese, un primo passo fu quello di recepire, all'interno della Legge sui principi generali di Diritto civile della Repubblica Popolare Cinese del 1986, il §. 836 del BGB all'art. 126. Tuttavia, come sottolineato da Li Jun²³⁷, tale recezione fu accolta con una particolarità. Osserviamo tale norma nella traduzione proposta dall'autrice:

art. 126: Qualora un edificio od un'altra struttura crolli o qualcosa da un edificio si distacchi o cada una cosa appoggiata o appesa, cagionando ad altri un danno, il proprietario o gestore di esso/essa deve assumere la responsabilità civile salvo che possa provare di non avere colpa.

²³⁵ Grazie ad una recezione di tale norma dall'ABGB. Cfr. SCHIPANI 1994, p. 1122.

²³⁶ Nel *Dresdener Entwurf* del 1866 ai §§. 1020-1022 era presente una fattispecie simile a quella del *deiectum vel effusum*, con un'accentuazione nell'ambito della responsabilità per colpa altrui. Tuttavia, la disciplina fu poi ricondotta negli atti illeciti con l'*Erster Entwurf* del 1888 ai §§. 729-733 e, pertanto venne meno la sua individuazione separata. Cfr. SCHIPANI 1994, pp. 1122 ss.

²³⁷ Cfr. LI JUN 2014, e *ivi* bibliografia sul punto.

Come notato dalla studiosa, rispetto al §. 836 del BGB non vi è una limitazione delle cose cadute a quelle che sono parte dell'edificio, ma vi è anche la fattispecie delle cose appoggiate o appese da una persona. Pertanto, tale disposizione includerebbe due diverse responsabilità: quella per la rovina dell'edificio (che nel Codice civile italiano è prevista sotto il dettato dell'art. 2053) e quella per danno cagionato da cose in custodia (in Italia normata dall'art. 2051).

In questo senso, però, Li Jun si è limitata a notare un'estraneità rispetto alle fattispecie del *deiectum vel effusum*, ma – a me sembra – l'elemento più interessante da tenere in considerazione è un altro.

L'art. 126 dei Principi generali del 1986 presenta gli stessi caratteri 搁置物 [gē zhì wù] e 悬挂物 [xuán guà wù] dell'art. 1253 del Codice del 2021. In questo modo, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, vi è un riferimento al *positum aut suspensum*. La scienza giuridica cinese, quindi, all'interno di una norma volta a punire la colpa per non aver previsto un plausibile evento dannoso (rovina o crollo di edifici), recupera quell'illecito di pericolo concreto, già conosciuto sin dai tempi dell'antico *ius*. Per le esigenze della società, però, ne modifica la struttura, tramutandolo in un illecito di danno, con la posticipazione, dunque, della punibilità dell'agente.

Si può osservare, in questo caso, una recezione diretta dall'antico *ius*, senza la mediazione del BGB o del *Code Napoléon*.

Questo fenomeno di tradizione diretta è ancora più visibile nella bozza del Codice civile del 2002, nella quale vi è, oltre al *positum aut suspensum*, un riferimento al *deiectum vel effusum*. L'art. 55, infatti, riproponeva l'art. 126 dei Principi generali, ma veniva aggiunta tale norma²³⁸:

art. 56: Qualora delle cose gettate, distaccate o cadute da un edificio cagionino ad altri un danno e sia impossibile individuare il responsabile specifico, tutti gli utenti dell'edificio sono tenuti responsabili per il risarcimento, salvo che quelli che non riescano a provare di non essere il concreto danneggiante.

²³⁸ Ripropongo anche in questo caso la traduzione di *Ibid.*, che utilizzerò anche per le future citazioni di disposizioni cinesi.

Possiamo immediatamente collegare tale norma a quella contenuta nel primo comma dell'art. 1254 del Codice civile, anche se a ben vedere vi è anche un riferimento alle cose "distaccate", eliminato successivamente poiché probabilmente ritenuto pleonastico o fuorviante nell'applicazione tra questa fattispecie e quella dell'articolo precedente. Tale norma, però, ricevette delle critiche perché obbligava indistintamente tutti gli utenti, senza un discernimento effettivo tra chi poteva e chi non poteva essere stato il responsabile²³⁹.

Una modifica in tal senso può ravvisarsi già dai lavori preparatori per la Legge sulla "responsabilità da illecito" del 2009. Le prime due bozze, agli artt. 82 e 83, riproponevano sostanzialmente la stessa disciplina degli artt. 55 e 56 della Bozza del 2002, ma con alcune modifiche. L'art. 82, come sostanziale modifica rispetto all'art. 55 della Bozza codicistica del 2002, introduce il potere di regresso nei confronti del danneggiante effettivo, mentre nell'art. 83 viene specificato che l'utente obbligato è solo il "probabile autore del danno"²⁴⁰.

Tali articoli ebbero poi ulteriori modifiche nella terza e quarta bozza della Legge del 2009 e videro la luce ai numeri 85 e 87 nella seguente versione finale:

art. 85: Qualora da edifici, da costruzioni o da altre strutture, così come in relazione a cose appoggiate o appese, alcunché si stacchi o cada cagionando ad altri un danno, il proprietario, il gestore, l'utente, che non riesca a provare di essere esente da colpa, incorre nella responsabilità da illecito civile. Dopo che il proprietario, il gestore, l'utente abbiano risarcito, qualora vi siano altre persone responsabili, essi hanno diritto di rivalsa nei confronti di queste altre persone.

art. 87: Qualora delle cose gettate o cadute da un edificio cagionino ad altri un danno e sia impossibile individuare il concreto danneggiante, l'utente dell'edificio, il quale è il probabile autore del danno, paga un indennizzo, salvo che non riesca a provare di non essere il responsabile.

²³⁹ Cfr. *Ibid.*, e *ivi* bibliografia sul punto.

²⁴⁰ Cfr. *Ibid.*, e *ivi* bibliografia sul punto.

Nella disposizione dell'art. 85 possiamo notare come sia stato introdotto anche il generico utente come obbligato, oltre al proprietario e al gestore che già venivano menzionati all'art. 126 dei Principi generali. Tale disposizione, com'è visibile, è sostanzialmente identica a quella che sarà introdotta nel Codice civile all'art. 1253.

Un discorso diverso merita l'art. 87. Innanzitutto, si può notare come in questo caso si parli di un indennizzo e non di un risarcimento: si vuole segnare una differenza tra la responsabilità ordinaria inserita nella disposizione dell'art. 85 e quella equitativa di cui all'art. 87²⁴¹. La ragione di tale divergenza sembra vertere su tale assunto: nel primo caso si risponde per una colpa propria, per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie, nel secondo caso, invece, si risponde secondo un criterio probabilistico, con un'inversione dell'onere della prova.

Tale disposizione è stata criticata dalla dottrina cinese per diverse ragioni²⁴² e, pertanto, ha subito delle modifiche al momento della trasposizione nella disposizione codicistica di cui all'art. 1254. È stata inserita, infatti, la possibilità di rivalsa da parte dell'obbligato nei confronti dell'effettivo danneggiante.

Sono stati, inoltre, aggiunti due commi, al fine di limitare ulteriormente la responsabilità dell'utente in questo caso: una responsabilità, per il pericolo astratto procurato, di chi non ha adottato le misure di sicurezza necessarie e la ricerca dei responsabili da parte della pubblica autorità.

7.6. Conclusioni

L'approfondimento dedicato a queste due disposizioni codicistiche ci ha consentito di verificare come, rispetto ai codici civili europei²⁴³, anche in questo caso²⁴⁴ vi sia stata, da parte dei legislatori cinesi, una maggior aderenza ai principi romanistici.

²⁴¹ Cfr. *Ibid.*, e *ivi* bibliografia sul punto.

²⁴² Cfr. *Ibid.*, e *ivi* bibliografia sul punto.

²⁴³ Sul punto si è preferito non passare in rassegna i codici civili dell'America latina per non fuorviare il discorso rispetto ad una tradizione comune europea.

²⁴⁴ In riferimento al concetto di proprietà, alla discontinuità napoleonica rispetto all'impianto che emerge dalle fonti romane e alla continuità nel tessuto giuridico cinese, cfr. DILIBERTO 2019, pp. 89 ss.; CARDILLI 2019, p. 33; PORCELLI 2020, pp. 265

Una scelta che restituisce una distinzione importante tra due fattispecie differenti: *res posita aut suspensa* da una parte e *res deiecta vel effusa* dall'altra.

Il Codice civile cinese, dunque, in questo caso, ha deciso di non seguire l'eccessiva semplificazione tedesca, da cui pur prende le mosse, ma di adottare una scelta più ossequiosa nei confronti dell'antico *ius*.

Possiamo, infatti, comprendere anche dall'osservazione di tali "istituti" ciò che già è stato autorevolmente sostenuto²⁴⁵, cioè che la codificazione cinese ha "saltato" la mediazione napoleonica per cimentarsi direttamente nell'appropriazione e nella rielaborazione del sistema romanistico.

Il diritto romano, ossia quello «sistemico» conservato dalla Compilazione giustiniana, ritrova, in una latitudine impensabile sino a qualche decennio fa, nuova ragione d'essere, al fine di una codificazione contemporanea. Quello stesso diritto che è stato studiato con metodo squisitamente storico, nella consapevolezza che si tratta di un'esperienza giuridica appartenente al passato, può essere utilizzato, in forme peculiari e contesti particolari, anche per il presente²⁴⁶.

Riferimenti bibliografici

Angelosanto, A. (2019), Il diritto romano in Cina. Aggiornamenti e notizie, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 113, pp. 495 ss.

Ankum, H. (2002), Ulpian D.9.3.5.4: the recourse of the Habitor against his guest who threw something down onto the street, in "Fundamina. A Journal of Legal History.", 8, Editio specialis. Summa eloquentia. Essays in Honour of Margaret Hewett, pp. 7 ss.

Ankum, H. (2003), L'édit du prêteur «de his qui effusis vel deiecerint», in "Studia Iuridica", 41, pp. 16 ss. (= in Id., Extravagantes. Scritti sparsi sul diritto romano, Napoli 2007, pp. 427 ss.)

Archi, G.G. (1960), La donazione. Corso di diritto romano, Giuffrè, Milano.

ss.; DURSÌ 2021, pp. 181 ss. In particolare, sul trasferimento di proprietà dei beni mobili in continuità con la disciplina romanistica cfr. DURSÌ 2023, pp. 131 ss.

²⁴⁵ Cfr. DILIBERTO 2023, pp. 1 ss.

²⁴⁶ Cfr. DILIBERTO 2005, pp. 109 ss.

- Arndts, K.L. (1861), *Lehrbuch der Pandekten*, Gottaichen Buchhandlung, München.
- Barría Díaz, R. (2018), *Actio de effusis vel deiectionis y actio de positis vel suspensis: antecedentes, contenido y proyecciones en la moderna responsabilidad extracontractual*, in "Revista de Estudios Histórico-Jurídicos", 40, pp. 563 ss.
- Cannata, C.A. (1987), s.v. "Quasi-contratti e quasi-delitti (storia)", in *Enciclopedia del Diritto*, vol. 38, Giuffrè, Milano, pp. 33 ss.
- Cardilli, R. (2019), *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice civile della RPC*, in "Mondo cinese. Rivista di studi sulla Cina contemporanea", 167, pp. 25 ss. da cui si cita (= in R. Cardilli, S. Porcelli, *Introduzione al diritto cinese*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 67 ss.)
- Cardilli, R. (2022), *Il «polmone orientale» del sistema romano e il nuovo codice civile cinese*, in "Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali", 3, pp. 14 ss.
- Chevrau, E. (2022), *The Napoleonic Code and the roman law tradition*, in O. Diliberto, Huang Meiling (coords.), G. Sabatino, M. Tomlison (eds.), *Codification Throughout Time*, Jovene, Napoli, pp. 82 ss.
- Colangelo, L. (2015), *L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento*, in "Roma e America. Diritto romano comune", 36, pp. 175 ss.
- Colangelo, L. (2017), *L'introduzione del diritto romano in Cina tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX: il contributo di Kang Youwei*, in T. Pellin, G. Trentin (eds.), *Associazione italiana di studi cinesi. Atti del XV convegno 2015*, Cafoscarina, Venezia, pp. 40 ss.
- Consiglio, E. (2022), *Concezione dei diritti nel dibattito cinese contemporaneo*, in "Rivista di Diritti Comparati", 6, 3, pp. 770 ss.
- Diliberto, O. (2005), *Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente)*, in *Rivista di Diritto Civile*, 51, 2, pp. 109 ss.
- Diliberto, O. (2012), *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in L. Canfora, U. Cardinale (eds.), *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, Il Mulino, Bologna, pp. 53 ss.
- Diliberto, O. (2019), *L'eredità fraintesa. Il diritto di proprietà dall'esperienza romana al Code Napoléon (e viceversa)*, in P. Bonin, et al. (eds.), *Pensiero*

- giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie, Giappichelli, Torino, pp. 89 ss.
- Diliberto, O. (2023), La via della seta e le vie del diritto, in O. Diliberto, D. Dursi, Huang Meiling (coords.), B. Monteleone, You Yuze (eds.), *Il Codice Civile Cinese: bilanci e prospettive. Atti del convegno di Roma 13 maggio 2022*, Jovene, Napoli, pp. 1 ss.
- Dursi, D. (2019), Sulle orme di Marco Polo. Il Diritto Romano in Cina, in "Rivista di Studi Politici", 31, 1, pp. 139 ss.
- Dursi, D. (2021), Il Codice Civile Cinese: tra tradizione romanistica e socialismo con caratteristiche cinesi, in "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e dell'argomentazione giuridica", 13, 2, pp. 177 ss.
- Dursi, D. (2022), Frammenti del backstage: del tradurre che è anche un po' tradire, in "Rivista di Diritti Comparati", 6, 3, pp. 673 ss.
- Dursi, D. (2023), Gli articoli 208 e 224 del CCC e il trasferimento di proprietà sui beni mobili: genealogie di una regola, in O. Diliberto, D. Dursi, Huang Meiling (coords.), B. Monteleone, You Yuze (eds.), *Il Codice Civile Cinese: bilanci e prospettive. Atti del convegno di Roma 13 maggio 2022*, Jovene, Napoli, pp. 131 ss.
- Dursi, D. (2024), Ricerche sulla donazione in diritto romano, Jovene, Napoli.
- Fei Anling, Porcelli, S. (2021), Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel codice civile cinese, in "Roma e America. Diritto romano comune", 42, pp. 421 ss.
- Fercia, R. (2002), Criteri di responsabilità dell'exercitor. Modelli culturali dell'attribuzione di rischio e «regime» della nossalità nelle azioni penali in factum contra nautas, caupones et stabularios, Giappichelli, Torino.
- Fercia, R. (2007), Il mistero delle 'formulae in dominum habitatoris', in Studi per Giovanni Nicosia III, Giuffré, Milano, pp. 317 ss.
- Ferrari, M. (2022), Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022), in "Rivista di Diritto Romano. Periodico di storia del diritto romano di diritti antichi e della tradizione romanistica medioevale e moderna", 22, pp. 481 ss., available at: <https://www.ledonline.it/index.php/Rivista-diritto-romano/article/view/5069/1738> (last accessed: 19 March 2024).
- Ferrini, C. (1904), s.v. "Azione de effusis et deiectis", in Enciclopedia Giuridica Italiana, vol. 1.5, Società Editrice Librai, Milano, pp. 1334 ss.
- Földi, A. (2001), Appunti sulla categoria dei quasi-delitti, in Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca 3, Jovene, Napoli, pp. 411 ss.

- Gallo, F. (1973), Per la ricostruzione e l'utilizzazione della dottrina di Gaio sulle obligationes ex variis causarum figuris, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 76, pp. 171 ss.
- Giménez-Candela, M.T. (1990), Los Llamados Cuasidelitos, Trivium, Madrid.
- Gordon, W.M. (1967), The Roman Class of quasi-delicts, in Estudios de derecho romano (Homenaje al Profesor Don Carlos Sánchez del Río y Peguero), Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, pp. 303 ss.
- Gordon, W.M. (1983), The Actio de posito Reconsidered, in P. G. Stein, A. D. E. Lewis (eds.), Studies in Justinian's Institutes in memory of J.A.C. Thomas, Sweet & Maxwell, London, pp. 45 ss. (= in W. M. Gordon, Roman Law, Scots Law and Legal History. Selected Essays, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007, pp. 43 ss.)
- Heinecke, J.G. (1726) Elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum, commoda auditoribus methodo adornata, Janssonius Waesberge, Amstelodamum.
- Heinecke, J.G. (1824) Recitationes in elementa juris civilis secundum ordinem Institutionum 2, Haeredes Balleonius, Venetia.
- Hochstein, R. (1971), Obligationes quasi ex delicto. Untersuchung zur dogmengeschichtlichen Entwicklung verschuldensunabhängiger Deliktshaftung unter besonderer Berücksichtigung des 16. bis 18. Jahrhunderts, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz.
- Huang Meiling (2013), Discussioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese, in "Index. Quaderni camerti di studi romanistici", 41, pp. 585 ss.
- Huang Meiling (2023a), Una nuova era della tradizione romanistica: il Codice Civile Cinese, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 117, pp. 233 ss.
- Huang Meiling (2023b), O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi (eds.), Codice civile della Repubblica Popolare Cinese2, Giappichelli, Torino.
- Kremer, D. (2016), Quand l'artifice devient droit. Le rôle de la fiction dans la classification romaine des obligations quasi-délictuelles et quasi-contractuelles, in I. Piro (ed.), Scritti per Alessandro Corbino 4, Libellula, Tricase, pp. 123 ss.
- Kucuk, E. (2008), L'"actio de effusis vel deiectis" nel diritto romano classico, in "Revista de Estudios Histórico-Jurídicos", 30, pp. 99 ss.

- Lenel, O. (1927), *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Weiderherstellung*³, Tauchnitz, Leipzig.
- Li Jun (2014), L'actio de effusis vel deiectionis nella vigente Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese, in "Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana", 12, available at: <https://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Li-Jun-Actio-de-effusis-vel-deiectis-Legge-responsabilita-illecito-civile-Repubblica-Popolare-Cinese.htm> (last accessed: 19 March 2024).
- Longo, G. (1983), I quasi delicta – Actio de effusis et deiectionis – Actio de positis ac suspensis, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo* 4, Giuffrè, Milano, pp. 399 ss.
- Lozano y Corbi, E. (1984), Popularidad y regimen de legitimacion en la "actio de effusis et deiectionis", in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi* 5, Istituto Editoriale Cisalpino - La Goliardica, Milano, pp. 311 ss.
- Mattioli, F. (2010), *Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti*, Bononia University Press, Bologna.
- Monteleone, B. (2022), La tradizione romanistica verso una nuova era: il Codice civile della RPC, in "Rivista di Studi Politici", 34, 1-2, pp. 274 ss.
- Monteleone, B. (2024), Riflessioni di Ulpiano intorno ad un tertium genus tra deiectionum vel effusum e positum aut suspensum, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 118, pp. 161 ss.
- Palazzo, G. A. (1919), *Obbligazioni quasi ex delicto*, Premiate Tipografie Riunite Donati, Parma.
- Palmirski, T. (2000), Effusum vel deiectionum, in M. Zabłocka, et al. (eds.), *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz* 2, Liber, Varsovie, pp. 667 ss.
- Porcelli, S. (2020), Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano, in "Roma e America. Diritto romano comune", 41, pp. 265 ss.
- Porcelli, S. (2022), Obligationes ex variis causarum figuris e sistematica delle obbligazioni nel Codice civile della Repubblica popolare cinese, in "Rivista di Diritti Comparati", 6, 3, pp. 695 ss.
- Pothier, R. J. (1761) *Traité des obligations* 1, Debure, Paris, Rouzeau-Montaut, Orleans.
- Provera, G. (1957), s.v. "Actio de effusis et deiectionis", in A. Azara, E. Eula (eds.), *Novissimo Digesto Italiano*, vol. 1, Utet, Torino, pp. 260 ss.

- Robinson, O. F. (1998), Justinian's Institutional Classification and the Class of Quasi-Delict, in "The Journal of Legal History", 19, 3, pp. 245 ss.
- Rodríguez Ennes, L. (1984), Notas sobre el elemento subjetivo del «edictum de effusis vel deiectionis», in "Iura. Rivista internazionale di Diritto romano e antico", 35, pp. 91 ss.
- Rodríguez Ennes, L. (2019), La actio de positis vel suspensis y la aparición de los modernos delitos de peligro, in "Revista General de Derecho Romano", 32, available at: https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=421618 (last accessed: 19 March 2024) da cui si cita (= in Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo 6. Derecho de obligaciones, Boe, Madrid, 2021, pp. 1369 ss.).
- Rodríguez Ennes, L. (2020), Los orígenes urbanísticos de los edictos "de effusis vel deiectionis" y "de positis vel suspensis", in "Revista General de Derecho Romano", 35, available at: https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=423209&d=1 (last accessed: 19 March 2024).
- Rossi, D. (1999), In tema di tutela pretoria della viabilità. A proposito di D. 9.3.5.12, in "Index. Quaderni camerti di studi romanistici", 27, pp. 409 ss.
- Schipani, S. (1994), Il contributo dell'edictum de his qui deiecerint vel effuderint e dell'edictum ne quis in suggrunda ai principi della responsabilità civile dal corpus iuris ai codici civili europei e latinoamericani, in Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla II. Dialogo tra ordinamenti, diritto dei commerci e diritto europeo, Iura Naturalia e diritti fondamentali, Giuffrè, Milano, pp. 1103 ss. (= in S. Schipani, Contributi romanistici al sistema della responsabilità extracontrattuale, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 103 ss.).
- Schipani, S. (2009), Diritto romano in Cina, in XXI secolo. Norme e idee, Treccani, Roma, pp. 527 ss.
- Schipani, S. (2016), Fondamenti romanistici e diritto cinese (riflessioni su un comune lavoro nell'accrescimento del sistema), in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 110, pp. 7 ss.
- Serrao, F. (1963), La responsabilità per fatto altrui in diritto romano, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 66, pp. 19 ss. da cui si cita (= in F. Serrao, Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale, Pacini Editore, Pisa, 2003, pp. 93 ss.)

- Stein, P. G. (1958), The Nature of quasi-delictal Obligations in Roman Law, in "Revue Internationale des Droits de l'Antiquité" 3, 5, pp. 563 ss.
- Stojčević, D. (1957), Sur le caractère des quasi-délits en droit romain, in "Iura. Rivista internazionale di Diritto romano e antico", 8, pp. 57 ss.
- Timoteo, M. (2016), La lunga marcia della codificazione civile nella Cina contemporanea, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 110, pp. 35 ss.
- Timoteo, M. (2022), Il codice civile cinese: un punto dentro una linea, in "Rivista di Diritti Comparati", 6, 3, pp. 653 ss.
- Toti, E. (2020), Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico. Tra legge e dottrina, RomaTre-Press, Roma.
- van Hoek, J. B. M. (2000), D. 9,3,5,4: Übersetzungsfragen im Bereich der actio de deiectionis vel effusis als Popularklage, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung", 117, pp. 454 ss.
- Vinci, M. (2023), Argomentazioni giuridiche ed elementi architettonici: la limitazione della responsabilità solidale dell'actio de effusis vel deiectionis, in "Specula iuris. An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence", 3, 2, pp. 23 ss.
- Watson, A. (1963), Liability in the actio de positum ac suspensum, in Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne 1. Droit romain, Imprimerie Centrale, Lausanne, pp. 379 ss.
- Wołodkiewicz, W. (1968), «Deiectum vel effusum» e «positum aut suspensum» nel diritto romano, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", 95, pp. 365 ss.
- Wołodkiewicz, W. (1970), Obligationes ex variis causarum figuris. Ricerche sulla classificazione delle fonti delle obbligazioni in diritto romano classico, in "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", 97, pp. 77 ss.
- Xu Diyu, Zhang Jiayong (eds.) (2022), «中华人民共和国民法典» 评注 (精要版) [«Zhōng huá rén mín gòng hé guó mín fǎ diǎn» píng zhù (jīng yào bǎn)], China Renmin University Press, Běijīng.
- Xu Guodong (2016), La base romanistica della parte generale del codice civile cinese, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 110, pp. 47 ss.
- Xue Jun (2016), La codificazione del diritto civile cinese e il diritto romano, in "Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'", 110, pp. 73 ss.

- Zanon, G. (2022), Appunti sul tempo della restituzione nel comodato, in "Teoria e Storia del Diritto Privato", 15, available at: https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2022/05/2022_Contributi_Zanon.pdf (last accessed: 28 May 2024).
- Ziliotto, P. (2024), Ulp. 23 ad ed. D. 9.3.5.4: breve nota sul regresso dell'habitor contro il deictor, in L. D'Amati, L. Garofalo (eds.), *Scritti per Francesco Mario Silla, Jovene, Napoli*, pp. 813 ss.
- Zimmermann, R. (1992), *Effusum vel deictum*, in D. Medicus, et al. (eds.), *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag am 24. Januar 1992*, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln, pp. 301 ss.